

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 372)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1972

Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto nel 1968 il Governo predispose un nuovo schema di disegno di legge di modifiche al codice penale, inteso ad adeguare alcuni istituti ai principî fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e alle esigenze di giustizia della collettività italiana, manifestatesi attraverso i voti formulati dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dagli organi di diffusione della pubblica opinione.

Detto disegno, che al Senato prese il numero 351, faceva seguito ai progetti (1949-1950 e 1956) che non arrivarono nemmeno a concretarsi in disegni di legge, nonchè ad altri disegni di legge (n. 1018 presentato al Senato nel 1960 dal Ministro della giustizia Gonella; 457 presentato nel 1963 alla Camera dall'allora guardasigilli Bosco; 4849, presentato alla Camera dall'allora ministro Reale) per i quali l'*iter* parlamentare non ebbe mai inizio.

Il disegno di legge n. 351, viceversa, la cui discussione ebbe inizio nel gennaio del 1969, è pervenuto, attraverso le rielaborazioni di apposito Sottocomitato e della Commissione

giustizia del Senato e con il contributo delle varie parti politiche, ad essere approvato nella parte concernente il libro primo del codice penale. La restante parte, relativa al libro secondo dello stesso codice venne stralciata e andò a costituire il disegno di legge n. 351-*bis*, che il Senato preferì rimandare, insieme alle proposte di iniziativa parlamentare di pari oggetto, per un successivo esame congiunto.

Il disegno di legge, approvato dal Senato, tiene conto di tutti i suddetti precedenti ed anche, in particolar modo, delle numerosissime proposte di legge di iniziativa parlamentare presentate, per modifiche parziali del codice penale, nel corso delle cinque legislature del dopoguerra.

Esso non costituisce, ovviamente, una revisione integrale del libro primo del codice penale, che peraltro non sarebbe stato possibile attuare nel corso della passata legislatura, ma tuttavia rappresenta il primo grande tentativo di una revisione in profondità di istituti e di orientamenti della parte generale, sì da doversi riconoscere che nulla è

sfuggito di quanto occorre perchè la nuova realtà formatasi nelle vicende politiche e sociali di oltre un ventennio trovi la sua espressione in disposizioni nuove o modifiche della legge penale.

Invero:

la nuova disciplina del reato politico, diretta a circoscrivere, sia dal punto di vista obiettivo che subiettivo, la nozione di tale reato, in armonia con la moderna concezione del motivo politico, divenuto fonte di trattamenti privilegiati anzichè di persecuzione;

la disciplina garantista dell'extradizione, adeguata, oltre che alla Costituzione, alle più recenti convenzioni internazionali;

il nuovo rapporto di causalità, in cui maggior valore viene attribuito, in *favor rei*, alle cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole;

l'eliminazione della responsabilità obiettiva;

la soppressione della pena dell'ergastolo;

la nuova disciplina in tema di cumulo delle pene, a mezza strada tra il cumulo materiale e il cumulo giuridico;

le generose innovazioni, sempre in *favor rei*, in materia di circostanze aggravanti ed attenuanti;

la notevole estensione del reato continuato, diretta a superare le ristrettezze della « medesima disposizione di legge »;

la migliorata disciplina delle cause estintive del reato, sia in materia di sospensione condizionale della pena e di amnistia che di prescrizione, i cui termini sono stati notevolmente abbreviati;

i nuovi criteri di valutazione della recidiva, resa sempre facoltativa, del concorso

di persone nel reato nonchè della responsabilità per i reati commessi in stato di ubriachezza;

valgono a confermare il giudizio dianzi ricordato circa l'esauriente numero degli istituti toccati dalla riforma.

Va altresì ricordato, al riguardo, che il Senato, nello stralciare la parte speciale da quella generale, ha mantenuto nel disegno di legge in discorso le norme sull'omicidio volontario aggravato, data l'esigenza di graduare le varie ipotesi in correlazione all'abolizione della pena di morte (soppressa nel 1944 senza tuttavia che venissero modificate le norme in questione) e all'abolizione della pena dell'ergastolo, prevista contestualmente nel disegno di legge medesimo.

Tale disegno di legge, dopo l'approvazione del Senato, è stato trasmesso alla Camera dei deputati (numero 3499) e quivi ha ricevuto, nella seduta del 6 ottobre 1971, il parere favorevole del relatore onorevole Vassalli, quindi decadendo per l'anticipata fine della legislatura.

Il provvedimento che il Governo si onora ora di sottoporre all'esame del Parlamento riproduce il testo di quello presentato nella decorsa legislatura così come modificato e approvato dal Senato, sia per un doveroso atto di omaggio alla volontà espressa dal Parlamento, sia per utilizzare pienamente i risultati che lavori così qualificati hanno consentito di raggiungere, sia infine per usufruire della particolare procedura contemplata negli articoli 81 e 107 dei regolamenti rispettivamente del Senato e della Camera.

È appena il caso di aggiungere che il Governo si riserva la facoltà di presentare, al momento opportuno, se necessario, eventuali emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Successione di leggi penali*). — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo.

Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è avvenuta in tutto o in parte durante tale tempo ».

Art. 2.

L'articolo 4 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 4. - (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — Agli effetti della legge penale sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del codice penale è così modificato:

« Art. 8. - (*Reato politico*). — Agli effetti della legge penale è reato politico ogni reato che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato reato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 9 - (*Delitto del cittadino all'estero*). — Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

« Art. 10. - (*Delitto dello straniero all'estero*). — Lo straniero che, fuori del caso indicato nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

« Art. 11. - (*Rinnovamento del giudizio*). — Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

Art. 5.

L'articolo 13 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 13. - (*Estradizione*). — L'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;

3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'estradizione è vietata:

1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'estradizione del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) quando risulti che sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche, ovvero risulti che la posizione del soggetto da estradare possa essere aggravata da una delle predette ragioni ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (*Transito per estradizione*). — Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'estradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, previo accertamento che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ricorrano le ipotesi previste nell'ultimo comma dell'articolo 13 ».

Art. 7.

L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Pene principali: specie*). — Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

Salvo quanto disposto nell'articolo 78, quando nelle disposizioni del codice penale e delle leggi speciali, eccettuate quelle militari e di guerra, è comminata la pena dell'ergastolo, in luogo di questa si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni ».

Art. 8.

L'articolo 18 del codice penale è così modificato:

« Art. 18. - (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende la multa e l'ammenda ».

Art. 9.

L'articolo 20 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 20. - (*Pene principali ed accessorie*). — Le pene principali e quelle accessorie, che non conseguano di diritto, sono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna ».

Art. 10.

L'articolo 21 del codice penale è abrogato.

Art. 11.

L'articolo 22 del codice penale è abrogato.

Art. 12.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 23. - (*Reclusione*). — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni ».

Art. 13.

L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 24. - (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, nè superiore a lire due milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a lire ottocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 14.

L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 26. - (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquemila nè superiore a lire quattrocentomila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice deve aumentarla fino al quintuplo ».

Art. 15.

L'articolo 28 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 28. - (*Interdizione dai pubblici uffici*). — L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio,

e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici può essere inflitta dal giudice per uno o più o tutti di questi con sentenza di condanna per un tempo non inferiore ai tre anni o con sentenza di condanna anche a pena minore per reati commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio o a taluni degli uffici indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere o con la violazione dei doveri ad essi inerenti.

Il giudice, quando infligge l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ne fissa la durata per un tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni ».

Art. 16.

L'articolo 29 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 29. - (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importa l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Art. 17.

L'articolo 31 del codice penale è abrogato.

Art. 18.

Gli articoli 32 e 34 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 32. - (*Interdizione legale*). — Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

« Art. 34. - (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dall'esercizio di esse*). — Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dall'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qual-

siasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

Art. 19.

L'articolo 35 del codice penale è abrogato.

Art. 20.

L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente.

« Art. 36. - (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — La sentenza di condanna alla pena della reclusione superiore a trenta anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 21.

L'articolo 38 del codice penale è abrogato.

Art. 22.

Gli articoli 41 e 42 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 41. - (*Concorso di cause*). — Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla

azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita fino a due terzi allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, hanno avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui.

Agli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti non si tiene conto delle conseguenze, che aggravano il reato, causate dal fatto doloso della persona offesa ».

« Art. 42. - (*Responsabilità penale*). — Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 23.

L'articolo 51 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 51. - (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dello stesso, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

Art. 24.

L'articolo 56 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 56. - (*Delitto tentato*). — Chi, prevedendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 25.

L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 57. - (*Reati commessi col mezzo della stampa periodica*). — Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice direttore responsabile il quale, omettendo di controllare il contenuto del periodico da lui diretto, non impedisce, per colpa, che si commettano reati con il mezzo della pubbli-

cazione, è punito con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 26.

Gli articoli 59 e 60 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 59. - (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause dell'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

« Art. 60. - (*Errore sulla persona dell'offeso*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 27.

L'articolo 61 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 61. - (*Circostanze aggravanti*). — Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti e futili;
- 2) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 3) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

4) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

5) l'aver il colpevole commesso un delitto doloso durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;

6) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;

7) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

8) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

9) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso dallo Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

10) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

Art. 28.

L'articolo 62 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 62. - (*Circostanze attenuanti comuni*). — Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'essersi, prima del compimento per la prima volta delle formalità di apertura del dibattimento di prima istanza e fuori del caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato;

7) l'aver, prima che siano compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento di appello, riparato il danno mediante il risarcimento integrale di esso, ovvero il risarcimento parziale, secondo le capacità economiche dell'imputato e, quando sia possibile, mediante la restituzione ».

Art. 29.

All'articolo 62-*bis* del codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

Art. 30.

L'articolo 64 del codice penale è così modificato:

« Art. 64. - (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla leg-

ge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta; e nei casi espressamente previsti gli anni quaranta ».

Art. 31.

L'articolo 65 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 65. - (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;
- 2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».

Art. 32.

L'articolo 66 del codice penale è così modificato:

« Art. 66. - (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni quaranti nei casi espressamente previsti;
- 3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 4) e, rispettivamente, lire quattro milioni o ottocentomila, se si tratta della multa o della ammenda; ovvero, rispettivamente, lire dieci milioni o due milioni se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

Art. 33.

L'articolo 67 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 67. - (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quinto ».

Art. 34.

L'articolo 69 del codice penale è così modificato:

« Art. 69. - (*Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti*). — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tiene conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze ».

Art. 35.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato.

Art. 36.

L'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 73. - (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 37.

L'articolo 78 del codice penale è così modificato:

« Art. 78. - (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) quaranta anni quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
- 3) sei anni, per l'arresto;
- 4) lire sei milioni per la multa e lire un milione e duecentomila per l'ammenda; ovvero lire sedici milioni per la multa e lire tre milioni e duecentomila per l'ammenda, se ricorre l'ipotesi prevista nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva

di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Art. 38.

L'articolo 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 81. - (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nel caso di più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena deve essere inferiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 39.

Gli articoli 82 e 83 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 82. - (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era

diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

« Art. 83. - (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 40.

L'articolo 89 del codice penale è così modificato:

« Art. 89. - (*Vizio parziale di mente*). — Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso ma la pena è diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 41.

L'articolo 90 del codice penale è abrogato.

Art. 42.

Gli articoli 92, 94 e 98 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 92. - (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena da un terzo fino alla metà.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

« Art. 94. - (*Ubriachezza abituale*). — Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

« Art. 98. - (*Minore degli anni diciotto*). — È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; la pena è tuttavia diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

Art. 43.

L'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99. - (*Recidiva*). — Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commette un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 44.

L'articolo 100 del codice penale è abrogato.

Art. 45.

L'articolo 108 del codice penale è abrogato.

Art. 46.

L'articolo 109 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 109. - (*Effetti della dichiarazione di abitualità o professionalità*). — La dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza quando sia accertata la pericolosità sociale di chi ha commesso il fatto.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

Art. 47.

L'articolo 114 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 114. - (*Circostanze attenuanti*). — Se l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena è altresì diminuita da un terzo alla metà per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

Art. 48.

L'articolo 116 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 116. - (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 49.

L'articolo 117 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 117. - (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri

rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 50.

Dopo l'articolo 117 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Art. 117-bis. - (*Concorso di estranei in un reato proprio*). — Fuori del caso regolato nel precedente articolo, quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, coloro che, senza rivestire tale qualità, sono concorsi nel reato, ne rispondono se hanno avuto conoscenza della qualità personale inerente al colpevole.

Tuttavia il giudice può diminuire la pena rispetto a coloro per i quali non sussiste la predetta qualità ».

Art. 51.

L'articolo 118 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 118 - (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — Le circostanze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 52.

L'articolo 136 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 136. - (*Conversione di pene pecuniarie*). — Le pene della multa e dell'ammen-

da, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre due anni e nell'arresto per non oltre sei mesi. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

Art. 53.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 142. - (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

« Art. 143. - (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive alla efficacia rieducativa del trattamento ».

« Art. 146. - (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

1) se deve aver luogo contro donna incinta;

2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

« Art. 147. - (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — L'esecuzione di una pena può essere differita:

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 54.

L'articolo 148 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 148. - (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne

ordina il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 55.

L'articolo 151 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 151. - (*Amnistia*). — L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

Art. 56.

Gli articoli 157, 158 e 160 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 157. - (*Prescrizione - Tempo necessario a prescrivere*). — La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a trenta anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore ai dieci anni o per la pena della multa;

5) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;

6) in un anno, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, senza tenere conto dell'aumento o diminuzione di pena stabiliti per le circostanze aggravanti od attenuanti comuni.

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti che determinino una pena di specie diversa o una misura di essa in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato con circostanze attenuanti, si applica l'articolo 69 del codice penale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva ».

« Art. 158. - (*Determinazione del tempo del commesso reato*). — Ai fini della decorrenza del termine della prescrizione del reato e dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto il reato si considera commesso nel tempo in cui l'azione od omissione è cessata; e si tratta di reato permanente, nel tempo in cui è cessata la permanenza ».

« Art. 160. - (*Interruzione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione il mandato o l'ordine di cattura o di arresto, di comparizione o di accompagnamento, l'interrogatorio reso dinanzi all'Autorità giudiziaria, la sentenza di rinvio a giudizio e il decreto di citazione per il giudizio.

Il corso della prescrizione è interrotto altresì nei casi di autorizzazione a procedere

o di questione deferita ad altro giudizio ed in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la metà ».

Art. 57.

L'articolo 162 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 162. - (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — Salvo che la legge disponga diversamente, nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 58.

L'articolo 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163. - (*Sospensione condizionale della pena*). — Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria

che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

Art. 59.

L'articolo 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164. - (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè la pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cu-

mulata a quella precedente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 60.

L'articolo 166 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 166. - (*Effetti della sospensione*). — La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie; ma non agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato ».

Art. 61.

L'articolo 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168. - (*Revoca della sospensione*). — Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi previsti;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 62.

Gli articoli 169, 172 e 173 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 169. - (*Perdono giudiziale*). — Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa appli-

care una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale, astenendosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1) del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

« Art. 172. - (*Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempo*). — La pena della reclusione superiore a trenta anni si estingue in trenta anni.

La pena della reclusione non superiore a trenta anni, si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e in ogni caso non superiore a venti anni e non inferiore a cinque.

La pena della multa si estingue nel termine di tre anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, è inflitta la pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha

riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è diventata irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il termine necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state inflitte con la medesima sentenza ».

« Art. 173. — (*Estinzione delle pene dell'arresto e della ammenda per decorso del tempo*). — La pena dell'arresto si estingue in tre anni, quella dell'ammenda in due anni.

Se congiuntamente alla pena dell'arresto è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni dell'articolo precedente ».

Art. 63.

L'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 175. - (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — Se è inflitta una pena detentiva non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni e sei mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1) e 2) del comma precedente, ovvero, dopo un prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 64.

L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 176. - (*Liberazione condizionale*). — Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 65.

L'articolo 179 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - (*Condizioni per la riabilitazione*). — La riabilitazione è concessuta quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 66.

L'articolo 184 del codice penale è abrogato.

Art. 67.

L'articolo 188 del codice penale è abrogato.

Art. 68.

L'articolo 189 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 189. - (*Ipoteca legale; sequestro*).

— Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;

2) delle spese del procedimento;

3) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;

4) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;

5) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscriverne ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 69.

L'articolo 191 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 191. - (*Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro*). — Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende sono pagate nell'ordine seguente:

1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;

4) le spese del procedimento;

5) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato ».

Art. 70.

L'articolo 204 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 204. - (*Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta*). — Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nei casi espressamente determinati, la qualità di persona socialmente pericolosa è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento di tale qualità, se la condanna o il proscioglimento è pronunciato:

1) dopo dieci anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222;

2) dopo cinque anni dal giorno in cui è stato commesso il fatto, in ogni altro caso.

È altresì subordinata all'accertamento della qualità di persona socialmente pericolosa la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, sono decorsi dieci anni nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 222 ovvero cinque anni in ogni altro caso ».

Art. 71.

L'articolo 207 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 207. - (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — La misura di sicurezza è revocata se le persone ad essa sottoposte hanno cessato di essere socialmente pericolose; la revoca o la commutazione della misura di sicurezza detentiva in misura di sicurezza non detentiva è disposta dal giudice anche se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge ».

Art. 72.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 210. - (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena della reclusione non inferiore a

trenta anni, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni, quando sia accertato che permane la sua pericolosità sociale ».

« Art. 211. — (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è diventata irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime.

Le predette misure di sicurezza possono essere eseguite solo dopo aver accertato la permanenza della pericolosità sociale al momento dell'esecuzione ».

« Art. 217. — (*Durata minima*). — L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

« Art. 219. - (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella

della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.

In tutti i casi preveduti nei commi precedenti si applica la disposizione dell'articolo 204 ».

Art. 73.

Gli articoli 220 e 221 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 220. - (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

« Art. 221. - (*Ubriachi abituali*). — Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclu-

sione per delitti commessi in stato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata, previo accertamento della loro pericolosità sociale.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi ».

Art. 74.

L'articolo 222 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 222. - (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione superiore a venti anni, e di cinque anni se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici

o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso ».

Art. 75.

L'articolo 224 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 224. - (*Minore non imputabile*). — Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore, che nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

Art. 76.

L'articolo 227 del codice penale è abrogato.

Art. 77.

L'articolo 229 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 229. - (*Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata*). — Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1) nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno;

2) nel caso in cui il condannato è ammesso alla liberazione condizionale;

3) nei casi in cui questo codice autorizza una misura di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta ».

L'articolo 230 del codice penale è abrogato.

Art. 78.

Gli articoli 576 e 577 del codice penale sono sostituiti dal seguente:

« Art. 576. - (*Circostanze aggravanti*). — Si applica la pena della reclusione da trenta a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;

2) in connessione con taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, numeri 1) e 2), 628, 629 e 630.

Si applica la pena della reclusione da ventiquattro a trent'anni se il fatto preveduto nell'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;

2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune circostanze indicate nei numeri 1) e 3) dell'articolo 61;

5) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura durante la latitanza;

6) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

7) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, primo comma e numeri 3), 4), 520 e 521.

Si applica la pena della reclusione da 21 a 27 anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 79.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorre l'espressione « manicomio giudiziario » la medesima è sostituita da quella « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 80.

In tutte le disposizioni di legge in cui ricorra, l'espressione « delinquente per tendenza » è soppressa.

Art. 81.

La pena dell'ergastolo inflitta con sentenza passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è commutata nella pena della reclusione a trentacinque anni.